

Roma, 24 novembre 2022

## **Circolare n. 299/2022**

**Oggetto: Autotrasporto – Modifica delle disposizioni sulla riduzione accise carburanti e ripristino aliquota gasolio professionale – Art.1 del Decreto Legge 23.11.2022, n.179, pubblicato su G.U. n.274 del 23.11.2022.**

Nel CdM del 21 novembre scorso in cui è stato approvato anche il disegno di legge di bilancio 2023, il Governo ha modificato quanto disposto con il recente *DL Aiuti quater* (art.2 del DL n.176/2022) in materia di riduzione delle accise sui carburanti.

Con il decreto indicato in oggetto è stato infatti stabilito che la riduzione di 25 centesimi al litro del prezzo di acquisto alla pompa di benzina, gasolio e GPL attraverso la riduzione dell'accisa sarà applicata solamente fino al 30 novembre 2022 (in precedenza 31 dicembre 2022); successivamente dall'1 dicembre al 31 dicembre 2022 sarà applicata una riduzione minore dell'accisa pari a 15 centesimi al litro del prezzo di acquisto alla pompa di benzina e gasolio e di 3,4 centesimi al chilogrammo del prezzo di acquisto alla pompa di GPL. Resta invece confermato fino al 31 dicembre l'azzeramento dell'accisa e la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento sul metano.

Analogamente la contestuale sospensione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio professionale sarà valida fino al 30 novembre 2022; pertanto tale aliquota tornerà ad applicarsi dall'1 dicembre 2022.

Quest'ultima previsione potrebbe implicare finalmente il ripristino dell'ordinario recupero delle accise sotto forma di credito d'imposta per i veicoli per trasporto merci di peso superiore a 7,5 tonnellate e di categoria ecologica Euro 5 e superiori che, come è noto, avverrebbe con cadenza trimestrale su indicazione di Agenzia Dogane Monopoli; si resta pertanto in attesa delle relative indicazioni che saranno comunicate tempestivamente.

Si rammenta inoltre che ulteriori aggiornamenti saranno comunicati relativamente agli 85 milioni di euro stanziati per l'anno 2022 (di cui all'art.7 del DL n.144/2022 convertito in L.n.175/2022 – cd *DL Aiuti ter*) e destinati a sostegno del settore dell'autotrasporto merci, in particolare per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono l'attività con veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate iscritte all'Albo Autotrasportatori; come è noto, le relative modalità di assegnazione saranno stabilite da un decreto attuativo a firma del Ministero Infrastrutture e Trasporti e del Ministero Economia e Finanze.

Cristiana Marrone  
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [297/2022](#) e [295/2022](#)  
Allegato uno  
Gr/gr

G.U. n.274 del 23.11.2022

**DECRETO-LEGGE 23 novembre 2022, n. 179**

**Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 6 aprile 2022, recante «Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 24 giugno 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 9 luglio 2022 - 2 agosto 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 19 luglio 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 30 agosto 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 21 settembre - 5 ottobre 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 13 settembre 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 6 - 17 ottobre 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2022;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2022, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022, recante «Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 255 del 31 ottobre 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in alcuni territori della regione Marche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

**E m a n a**  
**il seguente decreto-legge:**

**Art. 1**

**Disposizioni in materia di accisa su alcuni carburanti**

1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 2, dopo la parola: «stabilita» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022,» e le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 novembre 2022»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalita' e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.»;

d) al comma 4, le parole: «Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3».

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 4.

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

**Art. 5**

**Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio